

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. II — 8 gennaio 2013 n. 264 — Pres. Triola — Est. Mazzacane — P.M. Capasso (concl. conf.) — A. (avv. Romagnoli, Marini, Raucci) c. C. e a.

(Conferma App. Milano 8 febbraio 2006 n. 2076).

[7444/84] Successione in genere - Accettazione dell'eredità - Prescrizione - Unicità del diritto di accettazione dell'eredità - Irrilevanza del titolo della delazione - Sussistenza - Unicità della prescrizione del diritto di accettazione e sua decorrenza dall'apertura della successione - Fondamento.

(C.c., art. 480, 483, 484, 2935).

[7444/84] Successione in genere - Accettazione dell'eredità - Prescrizione - Unicità del diritto di accettazione dell'eredità - Prescrizione decorrente in ogni caso dall'apertura della successione, indipendentemente dalla fonte della delazione - Successiva scoperta di testamento del quale non si aveva notizia al momento dell'accettazione dell'eredità - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, comma 2, c.c. - Manifesta infondatezza.

(Cost., art. 3, 4; c.c., art. 480).

Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti e autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla — con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata — un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, comma 2, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo a un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato (1).

In tema di successioni mortis causa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3 e 24 cost., dell'art. 480, comma 2, c.c., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 c.c. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa (2).

La motivazione della sentenza si legge in questa *Rivista*, 2013, I, n. 10, con nota di Lucci, *Accettazione dell'eredità, prescrizione e ruolo della vocatio*.

Se ne riproducono le massime per introdurre un'altra nota di commento.

(1-2) [7444/84] **La decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità: una problematica da sempre discussa (*)**

The Running of Time of the Limitation of the Right of Acceptance of the Inheritance: Always an Issue to be Discussed

L'autore critica l'assunto secondo cui la prescrizione dell'accettazione dell'eredità decorre anche per i chiamati ulteriori dalla morte del *de cuius* e solleva poi dubbi di incostituzionalità se l'art. 480 c.c. venga in tale senso interpretato pur nel caso di scoperta di un successivo testamento.

The author criticizes the assumption that the time prescription of acceptance runs also for other issues arising from death of the testator and this raises doubts as to the constitutionality of art. 480 of the Civil Code and whether it can be interpreted in this sense even in the case of discovery of a later will.

SOMMARIO: 1. Il caso: prescrizione del diritto di accettare l'eredità, dichiarazione di morte presunta e scoperta del testamento non conosciuto al momento dell'accettazione dell'eredità. — 2. Il diritto di accettazione come negozio unilaterale d'acquisto definitivo dell'eredità. — 3. Decorso del termine di prescrizione del diritto di accettazione e istituzione condizionale. — 4. Un unico diritto di accettazione per ogni titolo di chiamata (testamentaria e legittima) o due distinti e autonomi diritti? Una problematica da sempre discussa. — 5. Considerazioni conclusive: il decorso della prescrizione del diritto di accettazione a seguito della dichiarazione di morte presunta.

1. *Il caso: prescrizione del diritto di accettare l'eredità, dichiarazione di morte presunta e scoperta del testamento non conosciuto al momento dell'accettazione dell'eredità.* — La sentenza annotata offre lo spunto per alcune considerazioni sulla regolamentazione dell'accettazione dell'eredità.

La fattispecie oggetto dell'esame dei giudici di legittimità riguarda il ritrovamento, che si assume avvenuto nell'ottobre del 1998, di un testamento con il quale il *de cuius*, dichiarato con sentenza del marzo 1983 morto presunto, ha indicato un proprio erede, deceduto nel 1995, che ha a sua volta nominato un suo erede universale. Quest'ultimo ha poi evocato in giudizio gli eredi legittimi del *de cuius* — scomparso nel 1977 — e ha chiesto l'immissione nel possesso e nella proprietà dei beni del defunto, nel frattempo appresi da detti eredi.

I giudici di merito del primo e secondo grado hanno ritenuto priva di fondamento la domanda attrice.

La Corte di cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha affermato — sulla premessa che l'eredità si acquista con l'accettazione prescindere dal titolo della chiamata (legittima o testamentaria) — che il diritto dell'attore di accettare l'eredità era prescritto per essere il relativo termine decennale ex art. 480 c.c., decorso a partire dal giorno dell'apertura della successione e cioè dal momento in cui si aveva da parte degli eredi legittimi la possibilità giuridica di accettare l'eredità. Né, ha aggiunto la Corte, poteva nel caso scrutinato farsi riferimento da parte dell'attore al disposto dall'art. 2935 c.c. al fine di escludere il verificarsi della prescrizione in ragione dell'avvenuto ritrovamento del testamento, perché la suddetta norma attribuisce rilevanza — come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione — solo alle cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto mentre non contempla anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 prevede unicamente specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (1).

(*) Scritto sottoposto a procedura di valutazione scientifica.

(1) Per tale indirizzo costante in giurisprudenza oltre alle decisioni citate nella motivazione dell'annotata sentenza, cfr., più di recente: Cass. 7 marzo 2012 n. 3584; Cass. 27 giugno 2011 n. 14163; Cass. 8 luglio 2009 n. 15991; Cass. 10 settembre 2007 n. 19012; e ancora Cass. 1° febbraio 2007 n. 2211 (in questa *Rivista*, 2007, I, 577, con nota di VIDARI, *Sospensione del termine prescrizionale e accettazione dell'eredità: minore (o interdetto) e legale rappresentante in conflitto di interesse*; in *Fam. dir.*, 2007, 902, con nota di BULDINI, *Accettazione dell'eredità devoluta al minore e conflitto di interessi nell'art. 2942, n. 1, c.c.*).

I passaggi motivazionali della sentenza in commento, che si segnala per la sua chiarezza espositiva, inducono a un esame di alcune delle difficili e numerose tematiche che fa sorgere la normativa codicistica sull'accettazione dell'eredità come quelle riguardanti la sua natura e il decorso del termine di prescrizione decennale entro il quale il chiamato alla successione deve accettare l'eredità (2).

2. *Il diritto di accettazione come negozio unilaterale d'acquisto definitivo dell'eredità.* — È stato ricordato come tra le due possibili e alternative opzioni di cui l'una considera l'accettazione come conferma di un acquisto già avvenuto *ipso iure* per effetto della delazione mentre l'altra vede nell'accettazione l'atto di acquisto dell'eredità, il legislatore del 1942 scrivendo l'art. 459 c.c. (« L'eredità si acquista con l'accettazione ») ha adottato la seconda soluzione (3). A tal riguardo è stato evidenziato come nel diritto romano solo gli *heredes necessarii* acquistavano automaticamente l'eredità mentre per gli altri eredi (*heredes voluntarii*) occorreva un formale atto di accettazione (*aditio*) (4); e con accenni di diritto comparato si è anche rilevato come nel nostro ordinamento non sia stato accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del *de cuius*, mentre nell'ordinamento francese e in quello tedesco si è seguito il principio della *saisine*, inteso come investitura sia nel possesso che nella titolarità del patrimonio del *de cuius* secondo la regola « *le mort saisit le vif* » (il morto investe il vivo) (5).

È stato da più parti evidenziato che l'accettazione chiude o conclude il fenomeno successorio come procedimento che si svolge in momenti successivi (6) e lo conclude in maniera definitiva per essere l'accettazione un atto non ritrattabile, a differenza della rinuncia, che è invece ritrattabile (art. 525 c.c.). Risulta inoltre pacifico, stante il dato normativo, che l'accettazione ha un'efficacia retroattiva per risalire l'acquisto dell'eredità al momento dell'apertura della successione giusta il disposto dall'art. 459 c.c.; dal che consegue che non possa configurarsi alcuna interruzione anche di breve durata nella trasmissione dei rapporti patrimoniali perché ciò oltre a creare incertezza nel passaggio della titolarità di tali rapporti, finirebbe anche per risultare incompatibile con il concetto

(2) È stato ricordato da CARNEVALE, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina* diretta da RUPERTO, *Libro secondo delle successioni*, t. 1. Art. 456-586, Milano 2005, sub art. 470, p. 128, che l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato è sempre richiesta, salvo le ipotesi disciplinate dall'art. 485, comma 2, e 527 c.c., anche nel caso di successione necessaria, che opera come limite e correttivo della volontà testamentaria, ma non implica l'acquisto *ipso iure*, da parte del legittimario, della qualità di erede, né l'investitura, di per se stessa, della titolarità dei beni (Cass. 9 aprile 1968 n. 1114; Cass. 28 novembre 1958 n. 3811). Sull'accettazione dell'eredità anche nel caso di successione necessaria, cfr. in giurisprudenza, da ultimo, Cass. 19 ottobre 2012 n. 18068, secondo cui l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando una accettazione tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiaria non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata.

(3) In tal senso, CICU, *Le successioni*, Milano 1947, 68, che precisa però come con la delazione si abbia già un effetto provvisorio perché l'eredità è messa a disposizione del chiamato per cui tale effetto si tramuta in definitivo con l'accettazione, che pertanto non può valere come conferma di un acquisto già avvenuto. Rileva però BARBERO D., *Sistema del diritto privato italiano*, II. *Obbligazioni e contratti. Successione per causa di morte*, Torino 1962, 927 e nt. 2, che la posizione del « chiamato » e quella dell'« erede » differiscono soltanto nel contenuto perché nella situazione dell'erede vi è un contenuto che non esiste, nemmeno provvisoriamente, nella posizione del chiamato; esiste se mai virtualmente in quanto il chiamato come può accettare, così può immediatamente comportarsi come erede; ma questo comporta accettazione e trapasso istantaneo da una posizione all'altra. L'accettazione perciò produce una modificazione di carattere sostanziale (e non soltanto temporale) nella posizione del chiamato; importa il trapasso a una posizione giuridica non soltanto temporalmente, ma intrinsecamente diversa: la posizione di erede.

(4) Cfr., sul punto, CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano 2002, 155.

(5) Così, PALAZZO, *Le successioni*, 2ª ed., in *Trattato di diritto privato* a cura di IUDICA e ZATTI, Milano 2000, 240; cui *adde*, CAPOZZI, *loc. cit.*

(6) In questo senso, FERRI L., *Successioni in generale*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro secondo delle successioni*, Art 456-511, Bologna-Roma 1980, sub art. 459, p. 113; cui *adde*, *amplius*: ROMANO S., *Introduzione al procedimento giuridico sul diritto privato*, Milano 1961, 135 ss.; e, più di recente, SAPORITO, *L'accettazione di eredità*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni* diretto da RESCIGNO e coordinato da LEVA, I. *Le successioni mortis causa. I legittimari. Le successioni legittime e testamentarie*, Padova 2010, 246; PALAZZO, *op. cit.*, 241.

di « successione ereditaria », che implica continuità e nello stesso tempo definitività della qualità di « erede », che per il brocardo *semel heres semper heres* non può più essere dismessa (7).

Pertanto, come già evidenziato, diversamente da altri ordinamenti la necessità dell'accettazione scaturisce dalle scelte legislative in base alla quale non può darsi autonomamente luogo a successione senza un atto di positiva manifestazione di volontà da parte del chiamato, che può così accettare o meno l'eredità. In tale scelta normativa si è correttamente ritenuto che ha trovato applicazione il principio di carattere generale per il quale nessuno può subire modificazioni anche di segno positivo nel proprio patrimonio senza preventivamente consentirvi attraverso una manifestazione, in modo espresso o tacito, della propria volontà (8).

A ben vedere, sul piano più generale un siffatto assetto ordinamentale induce pure ad accreditare la dogmatica di un diritto ereditario, che assume una posizione a sé stante nell'ambito del diritto privato, la cui materia si ritiene che si esaurisca in diritto personale e patrimoniale, quest'ultimo a sua volta riguardante i diritti reali ed i diritti di credito (9).

Invero il diritto successorio si segnala per propri e specifici profili di natura personale per risentire — pur in presenza della sua funzione acquisitiva — dell'origine storica dell'eredità (10), come è attestato oltre che dall'esclusione, ex art. 453 c.c., dell'indegno dalla successione per l'incompatibilità morale del successibile (11), anche dalla facoltà del chiamato di non accettare l'eredità per motivi di carattere morale al fine di non divenire l'erede di persona che sia, benché ricca, malfamata (per esempio, un notorio usurario) (12). E sempre nella medesima ottica di individuare gli elementi caratterizzanti la successione ereditaria si è detto che l'idea della « continuazione della personalità » è insita in detta successione, che è istituito prima ancora che giuridico, eminentemente sociale perché si è ricordato che « il collegarsi delle generazioni l'una all'altra, senza soluzione di continuità per i rapporti che si intrecciano nella vita civile, è ciò che stringe il passato al presente [...] creando quel vincolo di solidarietà che dà forza e durata alla famiglia e alla società e diffonde il senso della continuità della stirpe » (13).

Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per seguire — anche (e non solo) nella soluzione delle problematiche di cui alla decisione annotata — un percorso che passi attraverso una lettura delle norme codicistiche volta verso un'interpretazione capace di legittimare il riesame

(7) Sul punto, cfr. ancora FERRI L., *loc. cit.*, che dopo avere affermato che il concetto di « successione » implica « continuità » spingendosi anche a parlare di « perpetuità », precisa che si è in presenza di un principio inderogabile perché il chiamato non potrebbe fissare un diverso momento per gli effetti del suo acquisto dal momento che la legge commina espressamente la nullità dell'accettazione a termine (art. 475, comma 2, c.c.). Neppure il testatore può fissare un termine all'efficacia della disposizione a titolo universale (art. 637 c.c.).

(8) In tal senso, cfr. MASUCCI, *Le successioni mortis causa in generale*, in *Diritto civile diretto* da LIPARI e RESCIGNO, II. *Successioni, donazioni, beni*, t. 1. *Le successioni e donazioni*, Milano 2009, 18 s., che da tale premessa fa conseguire la conseguenza che l'accettazione integra un vero e proprio negozio giuridico in forza del quale l'accettante subentra in tutto o *pro quota* nel patrimonio del quale era titolare il defunto.

(9) Per esaurienti e penetranti considerazioni sulla tematica della collocazione del diritto ereditario nel sistema del diritto privato, cfr. CICU, *op. cit.*, 3-17.

(10) Sull'origine storica del concetto di eredità ricorda tra l'altro ancora CICU, *op. cit.*, 6-8, che nel diritto romano essere nominato erede comportava prendere il posto del defunto nella qualità di capo famiglia ed ancora che « istituire erede non significava disporre dei beni ma nominare come tale una persona ».

(11) È utile per una compiuta valutazione delle diverse ragioni che presidono al fenomeno successorio il richiamo a Cass. 14 dicembre 1996 n. 11196, secondo cui la indegnità, come la diseredazione, non esclude l'operatività della rappresentazione a favore dei discendenti, per non potersi su questi ultimi addossarsi le colpe di altri; e da ultimo, con riferimento alla diseredazione, anche a Cass. 25 maggio 2012 n. 8352 (in *Giur. it.*, 2013, 315, con nota di FUSCO, *È valida la clausola di diseredazione meramente negativa*; in *Fam. dir.*, 2013, 146, con nota di BELLAVIA, *La Cassazione ammette la clausola di diseredazione esplicita meramente negativa*; in *Riv. not.*, 2012, II, 1228, con nota di DI FABIO, *In tema di diseredazione (anche) del legittimario*), che ritiene valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destituiva senza che per discredare sia necessario procedere a una positiva attribuzione di beni, e senza che occorra prova di un'implicita istituzione.

(12) Così, TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano 2009, 1207.

(13) Così, AZZARITI F.S. e G., MARTINEZ, *Successione per causa di morte e donazioni*, Padova 1979, 69 s.

di molti istituti successori, per doversi ora — alla luce dei sopravvenuti principi della Carta costituzionale — ravvisare il fondamento della successione testamentaria nell'esigenza del rispetto dei fondamentali diritti della persona nonché nel diritto della proprietà (art. 42 cost.) (14), perché, come è stato puntualmente rilevato, l'autonomia testamentaria « è uno dei modi attraverso i quali si esprime più intensamente l'appartenenza del patrimonio al privato » (15).

3. *Decorso del termine di prescrizione del diritto di accettazione e istituzione condizionale.* — Dopo avere premesso che la dottrina non ha mai preso in esame come autonomo oggetto di studio l'istituto dell'accettazione, si è avuto occasione di mettere in luce i punti in comune che l'accettazione dell'eredità — sia quella pura che quella con beneficio di inventario — ha con gli altri tipi di accettazione. In questa ottica dapprima si è affermato che i negozi di adesione alla delazione presuppongono sempre uno schema, un progetto, una situazione che per divenire irrevocabile ha bisogno dell'accettazione, che rappresenta il momento conclusivo o perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva (16); e di poi si è anche rimarcato come la ragione per la quale l'accettazione dell'eredità è nulla in caso di apposizione di termini o condizione risulta identica alla regola posta dal legislatore per l'accettazione della cambiale da parte del trattario (art. 31, comma 1, delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) nonché per quella della proposta di contratto (art. 1326, comma ult., c.c.) e più in generale per ogni tipo di accettazione. In altri termini mentre è la stessa natura dell'accettazione che ripugna a ogni limitazione e restrizione, la condizione e il termine possono invece inerire alla situazione progettata, alla proposta e alla delazione (ad esclusione, alla stregua dell'art. 637 c.c., dell'apposizione di un termine alla delazione avente titolo nel testamento) (17).

Diversamente da quanto accade per l'accettazione la chiamata alla successione può essere subordinata a condizione sospensiva. In tale caso — analogamente a quanto avviene in presenza di una istituzione a favore dei nascituri o di sostituzione fedecommissaria — la dottrina prevalente ritiene che si sia in presenza di una semplice aspettativa di delazione, che per divenire attuale — si da consentire al delato di accettare l'eredità o di compiere atti conservativi del patrimonio ereditario ex art. 460 c.c. — richiede determinati accadimenti (verificarsi della condizione; nascita del concepito; morte dell'istituto). Indirizzo questo che si basa sul disposto dell'art. 480, comma 2, c.c. (« Il termine decorre [...] in caso di istituzione condizionale dal giorno in cui si verifica la condizione »), considerato esplicitazione della regola generale contenuta nell'art. 2935 c.c. (« La prescrizione comincia a decorrere dal momento dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ») (18), e che si lascia preferire — sia per il chiaro ed eloquente significato del dato normativo

(14) Per un tale approccio ermeneutico — volto attraverso la distinzione tra forma e formalismo a restringere l'ambito applicativo delle norme codistiche sull'invalidità del testamento e, conseguentemente, a maggiormente tutelare l'autonomia testamentaria — v., *amplius*, VIDARI, *Forma e formalismo: l'annullabilità del testamento olografo e la incompletezza della data*, in questa *Rivista*, 2009, I, 1984 ss.; ID., *La rilevanza del linguaggio scritto nella interpretazione del testamento olografo*, *ivi*, 2012, I, 651 ss. Parla del diritto di accettare l'eredità come un « diritto personale », sebbene abbia conseguenze patrimoniali, MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano 1962, 368.

(15) In questi termini, BIANCA C.M., *Diritto civile*, II. *La famiglia. Le successioni*, Padova 1985, 557.

(16) Per tali considerazioni, cfr. FERRI L., *op. cit.*, sub art. 470, p. 218 s.

(17) In questi termini, v. ancora FERRI, *op. cit.*, sub art. 470, 219 s. e nt. 5. Sulla natura negoziale dell'accettazione e sulla sua configurabilità come *actus legitimus*, cfr., *amplius*, per tutti, TRABUCCHI, *Istituzione di diritto civile*, Padova 2004, 461-464; TORRENTE, SCHLESINGER, *op. cit.*, 1207-1213; MESSINEO, *op. cit.*, 370, che osserva come un'accettazione sotto condizione sospensiva, o a termine iniziale, sotto condizione risolutiva o a termine finale (che porterebbe all'eventualità del mutamento della persona dell'erede) o un'accettazione parziale, metterebbe il terzo creditore e il legatario, o nella situazione di non sapere con quale persona esso abbia da fare, o nella situazione di aver da fare con più di una persona in quanto erede. Tali inconvenienti la legge ha inteso evitare.

(18) Per tale indirizzo, cfr. CAPOZZI, *op. cit.*, 156 s.; e, *amplius*, GROSSO, BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, XII, t. I, Torino 1977, 162 ss., che — a riprova che prima del verificarsi della condizione la delazione non è attuale e non produce quindi i suoi pieni effetti — evidenzia come l'amministrazione dell'eredità sia espressamente attribuita dall'art. 641 c.c. finché la condizione non si verifichi (o non sia certo che non possa più verificarsi) ai soggetti di cui al successivo art. 642, identificabili normalmente con coloro che sarebbero chiamati all'eredità in ipotesi di deficienza della condizione stessa. Per un panorama delle diverse opinioni dottrinarie in argomento, cfr. PALAZZO, *op. cit.*, 243 ss.

sia perché assicura con il puntuale rispetto della volontà testamentaria pure margini di maggiore certezza per quanto attiene alla scansione temporale dei momenti di effettiva acquisizione dell'eredità — ad altra tesi che patrocinia di contro l'esistenza di una delazione immediata ancorché condizionata, che consentirebbe l'accettazione dell'eredità sin dal momento della successione (19).

4. *Un unico diritto di accettazione per ogni titolo di chiamata (testamentaria e legittima) o due distinti ed autonomi diritti? Una problematica da sempre discussa.* — La sentenza annotata — dopo avere affermato che il termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità decorre, tranne nei casi di istituzione condizionale e di chiamati ulteriori, in ogni altra ipotesi dal momento della apertura della successione — rimarca poi che l'art. 459 c.c. presuppone un concetto unitario di acquisto dell'eredità.

L'accettazione deve infatti considerarsi unica indipendentemente dal titolo della chiamata perché il vigente ordinamento non contempla due distinti e autonomi diritti di accettazione derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla successione legittima. I giudici di legittimità sulla base di tali considerazioni hanno, poi, con il confermare la sentenza impugnata, ribadito che nella ipotesi scrutinata — in cui vi era stato il ritrovamento di un testamento dopo l'apertura della successione — era decorso il termine decennale di prescrizione ex art. 480 c.c., non potendo trovare applicazione, come già detto, il disposto dell'art. 2935 c.c., non essendo consentito distinguere tra « mancanza di testamento » e « mancata conoscenza » dello stesso perché in ambedue le ipotesi si ha riguardo a un testamento ignoto all'avente diritto.

Si è sostenuto di recente che l'accettazione configura un negozio per adesione che si rapporta alla delazione, determinando l'effetto acquisitivo in capo all'erede, per cui essendo la delazione unica l'accettazione resta ugualmente unica a prescindere dal relativo titolo, con la conseguenza che l'eventuale scoperta di un testamento da parte dell'erede legittimo estende gli effetti all'accettazione già intervenuta, non potendosi configurare in alcun modo la prescrizione di un autonomo diritto ad accettare l'eredità avente titolo nel testamento (20). E sostanzialmente negli stessi sensi si è più volte ribadito — sia in giurisprudenza che in dottrina — che non è possibile ritenere operanti due diversi termini di prescrizione, uno relativo alla delazione legale e l'altro relativo alla delazione testamentaria (21), e che conseguentemente non è neanche consentito per il chiamato a doppio titolo (legge e testamento) accettare un titolo di chiamata e rinunciare all'altro (22).

(19) Per tale tesi, cfr. FERRI L., *op. cit.*, sub art. 470, p. 222 s., che, nonostante riconosca l'indubbio peso argomentativo di cui all'art. 480, comma 2, c.c., fa riferimento all'art. 139 disp. att. c.c. per affermare la sussistenza della delazione anche al chiamato *deficiente condizione* perché dimostrata dal fatto che l'istituto, se muore prima che si verifica la condizione, senza avere accettato o rinunciato all'eredità, trasmette ugualmente ai suoi eredi i diritti derivanti dalla istituzione stessa; ciò può spiegarsi solo se si ritenga che l'istituto era già un vocato all'eredità e non un semplice designato. Ritengono invece GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 165, che l'art. 139, disp. att. — quale disposizione transitoria stante l'eliminazione dal nuovo codice dell'art. 853 c.c. 1865, che espressamente dichiarava priva di effetto ogni disposizione testamentaria fatta sotto condizione sospensiva se il beneficiario fosse morto prima del verificarsi della medesima — aveva disposto la trasmissibilità di una situazione giuridica peraltro qualificata come di mera aspettativa di delazione per il caso di avveramento della condizione, e non di delazione attuale.

In giurisprudenza per il principio secondo cui qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, cfr. Cass. 22 giugno 1995 n. 7073 (in *Foro it.*, 1997, I, 271; in *Arch. civ.*, 1995, 1376, con nota di SANTARSIERE, *Aspettativa di delazione e prescrizione del diritto di accettare l'eredità di ulteriori chiamati*); Cass. 16 agosto 1993 n. 8737 (in questa *Rivista*, 1994, I, 1, 3239, con nota di RANDO, *Delazione simultanea e accettazione dei chiamati in subordine*; in *Vita not.*, 1995, I, 1234, con nota di GRADASSI, *L'accettazione dell'eredità dei chiamati in subordine*), e, in epoca più risalente, Cass. 28 febbraio 1969 n. 663 (in questa *Rivista*, 1969, I, 1915).

(20) Così, MASUCCI, *op. cit.*, 20, secondo cui l'assunto di cui al testo trova conferma nell'impossibilità di impugnare l'accettazione per errore (art. 483 c.c.), salvo solo il temperamento per cui l'eventuale scoperta successiva di un testamento non conosciuto al tempo dell'accettazione esonera l'erede dal soddisfare gli eventuali legati in esso previsti oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione legittima dovuta all'erede medesimo.

(21) Così, PRESTIPINO, *Delle successioni in generale art. 456-535*, in *Commentario teorico pratico al codice civile, Libro II. Delle successioni*, Novara 1981, sub art. 480, p. 205; FERRI L., *op. cit.*, sub art. 474, p. 247; BIANCA C.M., *op. cit.*, 455, secondo cui oggetto dell'accettazione è la successione ereditaria e non lo specifico titolo legittimo o testamentario per cui anche se il chiamato fa menzione

I principi ora enunciati, ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza — come non ha mancato di ricordare la decisione in commento — non sono stati sempre condivisi, avendo suscitato da parte di autorevole dottrina numerose riserve.

E invero già in epoca risalente sul terreno dogmatico e costruttivo, e guardando alla sostanza « che è quella che conta », si è rimarcato come la vocazione sia la chiamata alla eredità di un soggetto, per cui « essa non può che essere esistente e operante per ciascun soggetto: tanti soggetti, tante vocazioni », e si è ancora affermato che « ognuno deve essere munito del suo titolo per succedere » (23). E si è anche aggiunto che « di regola, ogni vocazione, come ha un destinatario, così ha esistenza e vitalità autonome, indipendenti da quelle delle altre vocazioni, simultanee, nel senso che, almeno in linea di massima, né esercita, né subisce influenza in rapporto alla esistenza, alla vitalità, alla sfera di azione delle altre vocazioni » (24).

E ancora con riferimento alla problematica in esame si è pure puntualizzato come il divieto di accettazione parziale dell'eredità viga in relazione a un medesimo titolo di chiamata a succedere, mentre se taluno sia chiamato a doppio titolo (legge e testamento) può validamente accettare un titolo e rinunciare all'altro (25).

Questo indirizzo, di cui si sono succintamente esposti i passi più significativi dell'articolato *iter* argomentativo di supporto, si lascia preferire per ragioni di coerenza ordinamentale.

Ed invero la tesi secondo cui l'accettazione dell'eredità deve inquadrarsi nell'ambito generale dell'istituto dell'accettazione — sì da potere essere assimilata anche all'accettazione della proposta contrattuale (art. 1326, comma ult., c.c.) (26) — e la qualificazione dell'accettazione (espressa) dell'eredità come negozio giuridico unilaterale non recettizio, comunemente collocato nell'ambito della categoria dei contratti di adesione o complementari perché destinata a combinarsi con la delazione (27), portano a patrocinare l'opinione secondo cui l'accettazione — per essere un negozio giuridico volto a realizzare una scelta consapevole da parte del chiamato — deve avere ad oggetto la specifica e singola devoluzione (a titolo testamentario o legittimo) dei cui specifici effetti il chiamato stesso intende beneficiare.

Né può nello stesso tempo trascurarsi, a conforto di una siffatta opinione, un'ulteriore considerazione.

del testamento o dell'eredità legittima la sua accettazione comprende l'intera posizione successione devolutagli; e più di recente; SAVORITO, *op. cit.*, 250. In giurisprudenza negli stessi termini, *ex plurimis*: Cass. 22 settembre 2000 n. 12575; Cass. 16 febbraio 1993 n. 1933 (in *Vita not.*, 1993, I, 853); Cass. 19 ottobre 1988 n. 5666 (in questa *Rivista*, 1989, I, 1893, con nota di COLLA, *Successione legittima e testamentaria: accettazione e rinuncia*).

(22) Precisa, al riguardo, SAVORITO, *op. cit.*, 270, che la delazione legittima e la delazione testamentaria, tra loro concorrenti, si fondano su di un'unica delazione complessa, per cui uniche devono essere l'accettazione e la rinuncia.

(23) In questi esatti termini, CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, I. Parte generale, t. 2. *Le specie. I soggetti*, Napoli 1958, 94, secondo il quale l'essere chiamati solo simultaneamente più soggetti non significa affatto che una sola *vocatio* o un solo titolo sostanziale vale per tutti perché « il testamento, la disposizione testamentaria, la norma potranno essere "uno" o "una", ma dentro ciascuna o ciascuna, stanno più vocazioni ».

(24) Per CARIOTA FERRARA, *op. cit.*, 95, ciò risponde all'esigenza logica e giuridica che ciascuna vocazione abbia una giustificazione del suo essere e operare in quel senso e in quel modo (qualitativo e quantitativo) per cui nell'ordine giuridico è ammessa. In tali limiti può dirsi in vigore « il principio dell'inerenza di ciascuna vocazione a ciascun chiamato ».

(25) Al riguardo, MESSINEO, *op. cit.*, 369; GIANNATTASIO, *Successioni legittime*, in *Commentario del codice civile*, lb. II, t. 1, Torino 1961, sub art. 476, p. 101, che egualmente ritiene che la impossibilità dell'accettazione parziale si riferisca alla delazione da un unico titolo onde il successibile, anche se rinuncia alla parte dell'eredità che gli deriva da un titolo, possa accettare l'altra parte che gli spetta per l'altro.

(26) Cfr. nuovamente sul punto e più ampiamente sull'accettazione in generale, FERRI L., *op. cit.*, sub art. 470, p. 219 ss.

(27) Cfr., sul punto, SAVORITO, *op. cit.*, 267; e, negli stessi sensi, sostanzialmente BARBERO D., *op. cit.*, 927, che evidenzia che l'accettazione è un negozio giuridico unilaterale (non recettizio) e formale del chiamato, il cui « intento è appunto quello di raccogliere la vocazione e, conseguentemente, la successione »; GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 254 s., secondo i quali l'accettazione espressa « la si è voluta inquadrare nella più vasta categoria dei negozi complementari, o in particolare di accettazione o di adesione, in quanto destinata a combinarsi, per la produzione dei suoi effetti, con una precedente situazione, in questo caso di delazione in senso proprio ».

Della già ricordata irrilevanza nell'accettazione dell'eredità del titolo regolante la devoluzione è stato visto come corollario il fatto che, come i primi chiamati possano immediatamente accettare l'eredità, l'accettazione possa essere effettuata contestualmente anche dagli ulteriori chiamati, con l'effetto che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare decorra per tutti dalla morte del *de cuius*, e ciò è stato giustificato con l'assunto che è consentito l'esercizio, da parte del chiamato ulteriore, dell'*actio interrogatoria* finalizzata a provocare la rinuncia del primo chiamato o la sua decadenza dal diritto di accettare e, quindi, il sorgere della delazione in favore dello attore (28).

Orbene, il condividere un tale assunto finisce per determinare ricadute sulla realtà fattuale non facilmente spiegabili perché prive di coerenza ordinamentale dal momento che il configurare come efficace sin dalla morte del *de cuius* la delazione anche per i chiamati ulteriori comporta il dovere riconoscere a questi ultimi il diritto di accettare l'eredità con modalità anche temporali identiche a quelle garantite ai primi chiamati, con l'ulteriore effetto di dovere estendere a tutti i chiamati indistintamente il potere di gestire i beni ereditari anche attraverso le azioni possessorie senza bisogno di materiale apprensione (art. 460, comma 1, c.c.). Una siffatta soluzione porterebbe, quindi, in concreto a conseguenze negative sul doveroso rispetto della volontà testamentaria — per quanto attiene alla determinazione dell'ordine dei chiamati e dei poteri a questi da riconoscere — e su una correlata regolamentazione non parametrata poi all'effettiva posizione degli ulteriori chiamati, per avere costoro in concreto una mera aspettativa all'eredità diversamente dai primi chiamati, a cui si riconosce il diritto di accettazione (29).

Né a sostegno della affermata unicità della delazione e dell'indifferenziato termine di prescrizione per tutti i chiamati vale invocare, come ha fatto la decisione annotata, l'art. 483, comma 2, c.c. adducendo a tal fine che da questa norma si evince che la scoperta di un testamento — di cui non si aveva notizia al tempo dell'accettazione dell'eredità devoluta per legge — qualora non incida sulla qualità di erede facendola venir meno — non obbliga al compimento di una nuova accettazione, perché resta valida ed efficace l'accettazione operata sul presupposto della delazione legale (30). E invero, come attesta la sua rubrica, l'art. 483 c.c. ha un proprio e specifico ambito applicativo perché, come è stato ricordato, la vigente norma codicistica ha inteso — con il risolvere un problema non regolato dall'art. 942 c.c. 1865 né dal Progetto preliminare del nuovo codice — statuire che, se viene alla luce un testamento dopo l'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità o in pregiudizio della posizione legittima che gli è dovuta (31).

5. Considerazioni conclusive: il decorso della prescrizione del diritto di accettazione a seguito

(28) Così, GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 238, per i quali la richiesta di fissazione del termine di cui all'art. 481 c.c., la quale può essere avanzata a partire dall'apertura della successione, appare strumentale all'esercizio del diritto di accettare l'eredità e quindi può sotto questo aspetto considerarsi già rientrante nell'esercizio del diritto medesimo. In termini simili anche GIANNATTASIO, *op. cit.*, 117, che vede sempre nell'esercizio dell'azione di cui all'art. 481 c.c. la ragione per la quale il decorso del decennio di prescrizione avente inizio dal giorno dell'apertura della successione interviene non soltanto per il primo chiamato ma anche per coloro che dovrebbero essere chiamati all'eredità in suo vece.

(29) Osserva testualmente CARIOTA FERRARA, *op. cit.*, 114 s., che la tesi della delazione immediata urta « contro una barriera insormontabile: se si verifica immediatamente la delazione a favore dei chiamati ulteriori, vuol dire che essi acquistano subito il diritto alla eredità (diritto al diritto) e inoltre, ogni facoltà inerente alla situazione originaria e complessa che nasce dalla delazione; quindi si dovrebbero riconoscere ad essi: la facoltà di gestire, l'esercizio di azioni possessorie, se non proprio il possesso; la facoltà di accettare l'eredità; la potestà conseguente al diritto al diritto, di escludere qualunque altro ecc. ».

(30) In altri termini osserva SAPORITO, *op. cit.*, 270, il ritrovamento del testamento non determina il sorgere di un nuovo diritto di accettare relativo alla delazione testamentaria, soggetto ad un suo termine di prescrizione e suscettibile di essere esercitato o rifiutato, ma semplicemente una limitazione legale della responsabilità dell'erede in ordine al pagamento dei legati contenuti in quel testamento. In questi termini cfr. ancora FERRI L., *op. cit.*, 87.

(31) Così, GIANNATTASIO, *op. cit.*, 123, che aggiunge anche che tra le due soluzioni di ridurre solo i legati disposti nel testamento che è stato scoperto dopo l'accettazione oppure ridurre anche i legati disposti nei testamenti precedenti, in modo di stabilire una *par condicio* tra tutti i legatari, il legislatore ha reputato equo accogliere la seconda soluzione. Per l'affermazione che con l'art. 483 c.c. l'erede non subirà le conseguenze della mancata conoscenza di una circostanza tanto grave quale sarebbe la scoperta di un testamento di cui non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, v. anche TRABUCCHI, *op. cit.*, 464.

della dichiarazione di morte presunta. — In giurisprudenza e in dottrina il termine decennale fissato dall'art. 480 c.c. è stato prevalentemente configurato come termine prescrizionale e non di decadenza (32), e si è anche precisato al riguardo che il suddetto termine non trova generale applicazione perché una lettura coordinata della citata disposizione con altre dettate in tema di accettazione dell'eredità evidenzia come il chiamato che rimane inerte perderà il suo diritto di accettare allo scadere del termine decennale previsto dall'art. 480 c.c. solo se non si verificano le specifiche condizioni capaci di determinare l'acquisto dell'eredità o la perdita del diritto di accettare in tempi più brevi (cfr. al riguardo l'art. 481 c.c. in base al quale su apposita istanza di chiunque vi abbia interesse l'autorità giudiziaria può fissare un termine, necessariamente più breve di quello decennale, entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia) (33).

Tanto premesso, e rilevato che il computo del decennio di prescrizione si fa prendendo come punto di partenza l'apertura della successione, come si è già ricordato, la dottrina e la giurisprudenza hanno più volte ribadito che il decennio decorre ugualmente anche se i soggetti, aventi diritto di accettare, vengano all'eredità successivamente al primo chiamato (casi di sostituzione, rappresentazione o trasmissione) « perché la facoltà di accettare non dura dieci anni per ciascuno dei successivi chiamati ma dieci anni complessivamente dall'apertura della successione, quanti che siano i successibili attraverso i quali passi la potestà di accettare » (34). Lo stesso indirizzo ha anche aggiunto — facendo espresso riferimento al disposto del comma 3 dell'art. 480 c.c. — che tuttavia se l'acquisto da parte dei precedenti chiamati accettanti sia venuto meno per rimozione degli effetti della relativa accettazione (ad esempio: per impugnazione del testamento per falsità o per declaratoria di nullità di esso, per impugnazione dell'accettazione, per dichiarazione di indegnità del già accettante), il termine decennale entro il quale l'ulteriore chiamato può accettare decorre dal giorno in cui è sorta per lui la possibilità di accettare, ossia dal giorno in cui è cessata, nel precedente chiamato, la qualità di erede, dal momento che rimane impregiudicato il diritto di accettare dei successivi chiamati in conformità della regola generale del disposto di cui all'art. 2935 c.c. (35).

Orbene, anche a non volere seguire per le ragioni in precedenza esplicitate la tesi secondo la quale l'accettazione deve avere ad oggetto la specifica delazione (a titolo testamentario o legittimo) e anche se, invece, si condivida l'opposta tesi secondo la quale l'accettazione fa decorre il termine decennale per tutti i chiamati — seppure a diverso titolo — non può tuttavia negarsi che la norma dell'art. 480 c.c. nel regolare all'ultimo comma una specifica fattispecie — avente ad oggetto il « non decorso » del termine prescrizionale per i chiamati ulteriori allorché sia venuto meno il loro acquisto ereditario — induce a ritenere che a detta fattispecie, in relazione alla regolamentazione della prescrizione, possa assimilarsi quella scrutinata dai giudici di legittimità nella quale, il diritto dello acquisto ereditario non possa sorgere, come si vedrà, per la mancanza di una delazione.

(32) Per la natura prescrizionale del termine in esame, cfr. *amplius*, per tutti, SAVORITO, *op. cit.*, 307 ss.; GIANNATTASIO, *op. cit.*, 115, che ricorda anche più in generale come il mancato esercizio del diritto di accettare importi in ogni caso l'estinzione del diritto stesso, senza che sia necessario che si sia compiuto a favore di altri la prescrizione acquisitiva del diritto medesimo; MESSINEO, *op. cit.*, 382, che ritiene applicabili nella materia in esame i principi generali sulla interruzione della prescrizione; VIDALI, *Sospensione del termine prescrizionale e accettazione dell'eredità: minore (o interdetto) e legale rappresentante in conflitto di interessi*, in questa *Rivista*, 2007, I, 580 ss., che contro la configurabilità del termine in esame come decadenziale osserva che il ripetuto uso da parte del legislatore codicistico del termine prescrizione e delle espressioni quali « il diritto [...] si prescrive » (rubrica e comma 1 dell'art. 480 c.c.) e « fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto » (art. 487, comma 1, e 525, comma 1, c.c.) più che attestare, come pure si è detto, una mera « inesattezza verbale » prova invece una chiara volontà di attribuire — nonostante si sia in presenza di una figura assimilabile per molti aspetti a quella decadenziale — natura prescrizionale al termine ex art. 480 c.c., assoggettandolo però a una propria disciplina adeguata alla specificità della materia successoria.

Tra quanti ritengono il termine come di decadenza, cfr. PRESTIPINO, *op. cit.*, 231; e AZZARITI G., *Sulla esistenza o meno di solidarietà attiva e passiva tra coeredi nella accettazione e nella rinuncia all'eredità*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, 85. In giurisprudenza per l'indirizzo consolidato secondo cui il termine decennale deve considerarsi termine di prescrizione, cfr. tra le tante, da ultimo, Cass. 27 settembre 2012 n. 16426.

(33) Per uno specifico esame dei casi in cui il chiamato può decadere dal diritto di accettare entro termini più brevi di quello della prescrizione, cfr., per tutti, SAVORITO, *op. cit.*, 308 s.

(34) In questi esatti termini, MESSINEO, *op. cit.*, 383.

(35) Così ancora MESSINEO, *loc. cit.*

Per quanto attiene alla dichiarazione di morte presunta (36), infatti, dopo che è stato chiarito che detto istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento in luogo di quello dell'immissione nel possesso definitivo dei beni dello scomparso (con il consequenziale diritto di disporre liberamente) disciplinato dal codice del 1865, è stato poi rimarcato come la vigente normativa non dica se la dichiarazione di morte presunta faccia luogo (o meno) all'apertura della successione con l'applicazione di tutti i relativi principi; ed è stato infine evidenziato che mentre nel Progetto preliminare e in quello definitivo della vigente disciplina veniva detto che la dichiarazione di morte presunta ha gli stessi effetti della morte, detta norma non è stata poi riprodotta nel testo definitivo, ma anzi nella Relazione al Re la suddetta dichiarazione non fu ritenuta necessaria per cui si poteva desumere da ciò che « al di fuori degli effetti indicati non siano da applicare quelli che si avrebbero nel caso di morte accertata » (37).

Ciò detto, sebbene allo stato è prevalente l'orientamento secondo cui la dichiarazione di morte presunta non determina una messa a disposizione dei beni in favore degli eredi ma produce una vera e propria apertura della successione (38), altro orientamento evidenzia di contro la diversità fra morte presunta e morte accertata direttamente, sottolineando al riguardo soprattutto la precarietà della situazione che scaturisce dalla dichiarazione ex art. 58 c.c. e dal perdurare della soggettività di chi, pur dichiarato morto, sia nella realtà ancora in vita. In altri termini la dichiarazione in esame avrebbe soli effetti provvisori, specificamente previsti e regolati, non dando così luogo all'apertura di una vera e propria successione, ma unicamente ad una acquisizione della disponibilità dei beni di colui che si presume morto (39).

Proprio la portata degli effetti derivanti dalla delazione testamentaria (e legittima) e la loro diversità da quelli specifici, scaturenti dalla dichiarazione di morte presunta (40) (in maniera esaustiva regolati ex art. 58 ss. c.c.), attesta come nel caso di specie manchino i presupposti per una

(36) Trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente, su istanza del pubblico ministero o di qualunque interessato, il Tribunale può con sentenza dichiarare la morte presunta dello scomparso (cfr., sul punto, l'art. 58 c.c.).

Il termine di dieci anni è abbreviato in caso di scomparsa a seguito di operazioni belliche o di infortuni avendo l'Italia con l. 19 febbraio 1957 n. 164 aderito e dato esecuzione alla Convenzione internazionale di Lake Success 16 aprile 1950, riguardante la dichiarazione di morte delle persone disperse (così, TRABUCCHI, *op. cit.* 248 e nt. 2).

(37) Così, CICU, *op. cit.*, 20, che pure riconoscendo che resta dubbia la questione se e in quale momento si abbia una vera e propria apertura di successione pensa però che poiché il titolo all'immissione nel possesso è quello stesso che si avrebbe in caso di morte, delazione cioè legittima o testamentaria, i diritti dei chiamati hanno la stessa natura di quegli degli eredi, che subentrano al posto dell'assente in tutti i rapporti giuridici che a costui fanno capo.

(38) In dottrina, cfr., per tutti: BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, cit., I, Torino 1962, 181, secondo cui con la dichiarazione di « morte presunta » la disciplina dei rapporti che facevano capo allo scomparso « è decisamente orientata verso una situazione definitiva quale conseguirebbe alla morte reale »; TRABUCCHI, *op. cit.*, 248, che parla di « una forma di accertamento, in via indiretta, della morte »; TORRENTE, SCHLESINGER, *op. cit.*, 120, per i quali gli effetti della pronuncia sono quelli che la legge normalmente ricollega alla morte per cui coloro che sarebbero stati suoi eredi testamentari o legittimi, se il soggetto fosse morto nel giorno in cui risale l'ultima notizia di lui, conseguono la piena titolarità e disponibilità dei suoi beni nonché i diritti secondo le regole della successione a causa di morte (art. 63 e 64 c.c.), con la particolarità che è obbligatorio l'inventario dei beni (art. 72 c.c.) e che il coniuge può passare a nuove nozze (art. 65 c.c.).

In giurisprudenza per tale indirizzo, tra le altre: Cass. 24 gennaio 1981 n. 538 (in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 723; in *Dir. fam.*, 1981, I, 584; Cass. 23 agosto 1961 n. 1996, in questa *Rivista*, 1961, I, 1, 1527, secondo cui dalla dichiarazione di morte presunta scaturiscono « effetti giuridici che benché risolvibili ex art. 66 sono sostanzialmente analoghi, per consistenza, estensione e rilevanza, a quelli che si determinerebbero in caso di morte accertata »; cui *adde*, in epoca più risalente, Cass. 7 aprile 1952 n. 940.

(39) Per tale orientamento, cfr. MONTESANO, *Dichiarazione di morte presunta e accertamento della morte dell'imputato*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 407 ss.; SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali di diritto civile*, Napoli 1964, 31; cui *adde*, *amplius*, MORELLI M., in *La giurisprudenza sul codice civile*, cit., sub art. 58, p. 637 s.

(40) Parlano però, a seguito dell'accertamento costitutivo operato dal giudice con la dichiarazione di morte presunta, di effetti identici a quelli della morte: CARRESI, *La dichiarazione di morte presunta*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, 339 ss.; ZATTI, *L'immissione nel possesso dei beni dell'assente*, *ivi*, 1969, I, 242 ss.

valida accettazione, non rinvenendosi un titolo per succedere (testamentario o legittimo) dotato di definitività e stabilità, sicché ai danni del soggetto (non di rado non parente né affine del *de cuius*) che si è scoperto essere erede — per il ritrovamento di una scheda testamentaria in epoca successiva alla dichiarazione di morte presunta — non può decorrere ex art. art. 2935 c.c. il termine decennale della prescrizione, non essendogli consentito — per non averne alcun titolo — l'esercizio, nei termini indicati dalla sentenza in commento, del diritto all'accettazione.

Pur nella piena consapevolezza delle difficoltà interpretative della normativa sull'accettazione dell'eredità, ulteriore corollario dell'*iter* argomentativo sinora spiegato è dunque che — una volta esclusa l'applicabilità del principio della tassatività delle cause di sospensione ex art. 2941 c.c. alla prescrizione del diritto all'accettazione dell'eredità (41) nonostante la peculiare natura di tale prescrizione (42), e la specifica posizione del chiamato all'eredità (cfr., al riguardo, anche gli art. 487, comma 1, e 525 c.c.) — non risultava poi con riferimento al caso scrutinato dai giudici di legittimità manifestamente infondata nell'attuale generale assetto ordinamentale — nell'ambito del quale il diritto successorio assume, come in precedenza si è evidenziato, una posizione a sé stante — la questione della legittimità costituzionale — con riferimento all'art. 3 e 24 cost. — dell'art. 480 c.c. Detta norma, infatti, sempre se letta nell'ottica secondo cui il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità cominci a decorrere unitariamente per tutti i chiamati dal giorno dell'apertura della successione anche se seguita dalla tardiva scoperta di un testamento — solleva consistenti dubbi sulla sua legittimità, stante il configurarsi di un non ragionevole trattamento differenziato tra la fattispecie concreta presa in esame dalla sentenza impugnata e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 480 c.c. (venir meno dell'acquisto ereditario da parte dei « precedenti chiamati »), e stante ancora l'impossibilità da parte di un erede nominato solo nel testamento — non soltanto di accettare l'eredità ma anche di esercitare tutti quei poteri che il legislatore all'art. 460 c.c. ha assegnato al chiamato prima dell'accettazione e che non coincidono anche per la loro provvisorietà con quelli riconosciuti ex art. 63 c.c. all'impresso nel possesso dei beni ereditari (43).

GUIDO VIDIRI

(41) In giurisprudenza per l'assunto che l'impossibilità di far valere il diritto — alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione — è solo quella che deriva da cause giuridiche ostative dell'esercizio del diritto e non comprende invece anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, v., *ex plurimis*: Cass. 7 marzo 2012 n. 3584; Cass. 27 giugno 2011 n. 14163; Cass. 8 luglio 2009 n. 15991; Cass. 7 novembre 2005 n. 21495 (in questa *Rivista*, 2006, I, 1223).

(42) Ricorda SAVORITO, *op. cit.*, 310, che il dibattito sulla natura del termine dettato dall'art. 480 c.c. è sintomatico della difficoltà che incontra la dottrina nel tentativo di tracciare confini certi tra prescrizione e decadenza.

(43) A riprova della notevole criticità sul versante della certezza del diritto nonché su quello della interpretazione delle norme sulla prescrizione del diritto all'accettazione all'eredità, cfr. Cass. 1° febbraio 2007 n. 2211, cit.